

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1088 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 2021****che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l'aggiornamento dei riferimenti ai requisiti di protezione ambientale****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) In data 7 aprile 2021 la Commissione ha adottato il regolamento delegato [2021/1087 ⁽²⁾] che aggiorna i riferimenti alle disposizioni della convenzione di Chicago relative ai requisiti di protezione ambientale.
- (2) Gli aeromobili diversi dagli aeromobili senza equipaggio e i relativi motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati dovrebbero soddisfare tali requisiti di protezione ambientale a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (3) È opportuno aggiornare i riferimenti ai requisiti di protezione ambientale contenuti nel regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione ⁽³⁾.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 748/2012.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere n. 03/2020 emesso dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (EASA) in conformità all'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato:

- 1) all'articolo 9, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. In deroga al paragrafo 1 l'impresa di produzione può richiedere all'autorità competente deroghe ai requisiti per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2018/1139.»;

- 2) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/1087 della Commissione, del 7 aprile 2021, che modifica il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiornamento dei riferimenti alle disposizioni della convenzione di Chicago (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).

